

Reggio Emilia,

Spett.le

Studio Castagnetti Stefano
Via Argini Sud, 24
43030 Basilicanova (PR)

OGGETTO : INVITO A INOLTARE OFFERTA AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA RELATIVAMENTE ALL'AREA EX ENOCIANINA FORNACIARI, SITA NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA IN VIALE IV NOVEMBRE, NELL'AMBITO DEL RELATIVO PRU_IP-9a. CAPITOLATO

STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, Servizio Rigenerazione e Qualità urbana, Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522 456179 / 0522 585674.

PROCEDURA DI GARA

Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante Trattativa Diretta e attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), in MEPA.

CAPITOLATO PER ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA NELL'AMBITO DEL PRU_IP-9A "AMBITO ZONA STAZIONE - COMPARTO AREA EX ENOCIANINA"

Art. 1 Oggetto e importo contrattuale

La presente trattativa ha per oggetto le prestazioni di verifica della compatibilità geologica, idrogeologica e sismica dell'area, con analisi e approfondimenti di microzonazione sismica, del "PRU_IP-9a "Ambito Zona Stazione - Comparto Area Ex Enocianina" nelle caratteristiche e modalità specificate al successivo articolo 2.

L'importo a base di gara è di €. 1.400 (IVA esclusa e contributi esclusi).

CIG : ZB12614B7F.

Art. 2 Descrizione

Nell'ambito del PRU_IP-9a "Ambito Zona Stazione - Comparto Area Ex Enocianina", si rende necessario espletare diverse prestazioni di servizio, tra cui quelle relative alla verifica della compatibilità geologica, idrogeologica e sismica dell'area anche ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

Siamo pertanto a richiedere la Vostra migliore offerta per lo svolgimento delle seguenti attività:

- prestazioni consistenti nella verifica della compatibilità geologica, idrogeologica con analisi e approfondimenti di microzonazione sismica dell'area di cui all'oggetto, meglio identificata ai mappali 46 (parte), 52 (parte), 56, 57, 55, 60, 189 (parte) e alla planimetria allegata, con analisi e approfondimenti di microzonazione sismica e con restituzione dei risultati in apposita relazione;
- consegna degli elaborati ufficiali di restituzione delle risultanze in una copia cartacea timbrata e firmata e dei corrispondenti file in formato .pdf su supporto informatico.

Salvo accordi diversi, il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato in 20 giorni dalla data della stipula della trattativa diretta e il luogo di consegna è fissato presso la sede del Servizio Rigenerazione e Qualità urbana.

Art. 3 Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi sono quelli risultanti dalla stipula della trattativa diretta.

La ditta potrà emettere proprie fatture, solo ad avvenuta sottoscrizione, da parte del referente incaricato dal RUP, della regolare esecuzione delle attività ordinate.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comune a 30 giorni data di ricevimento fattura, previo controllo e verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta dovrà inviare regolare fattura elettronica indicando il Codice Unico Ufficio IPA: "4QN04E Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana", nonché i riferimenti del CIG assegnato tramite buono d'ordine e il numero del buono d'ordine stesso, che Vi verranno comunicati al momento dell'assunzione del relativo impegno di spesa. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Ditta.

La Ditta, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed i nominativi di chi è abilitato ad operarvi; il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 4 Costi della sicurezza

Ai sensi del combinato disposto degli art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi trattandosi di attività di natura intellettuale; gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 5 Subappalto

L'amministrazione non autorizza il subappalto in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art 6 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di DURC Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 Recesso dal contratto

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 8 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti e accertati ad essi riferiti.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che *"...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."*

Art. 9 Variazioni della ragione sociale

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

Art. 10 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it

Art. 11 Controversie

Per la definizione di tutte le controversie tra l'Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'affidamento del servizio.

Art. 13 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Arch. Elisa Iori.

Il responsabile del procedimento potrà avvalersi di suoi collaboratori per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

CON LA RISPOSTA ALLA PRESENTE TRATTATIVA DIRETTA SI INTENDE ACCETTATA OGNI CONDIZIONE PARTICOLARE QUI PREVISTA.

Si chiede di compilare i seguenti moduli allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva ex articoli 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016
- b) modulo tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Per informazioni di carattere tecnico sono referenti l'Arch. Francesca Bosonetto (tel. 0522 456179, e-mail francesca.bosonetto@comune.re.it) e l'Arch. Matilde Bianchi (tel. 0522 585674, e-mail matilde.bianchi@comune.re.it).

Per informazioni di carattere amministrativo è referente la Dott.ssa Giovanna Vellani (tel. 0522 456146, e-mail giovanna.vellani@comune.re.it).

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA
ARCH. ELISA IORI**